



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0076345
del 25/11/2011
classif. X/4

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori Biblioteche Centrali di Facoltà
Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali di Ricerca
e Servizi
Ai Direttori dei Centri Interuniversitari
Ai Segretari Amministrativi
All'Ufficio dirigenziale delle strutture di supporto
alle attività del Rettore
Alla Segreteria della Direzione Generale
Alla Segreteria Collegio Direttori Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni
I^ AA.GG.
II^ - Personale -
III^ - Affari Patrimoniali -
IV^ - Studenti -
V^ - Supporto Organi di Governo -
VI^ - Ragioneria -
VII^ - Attività Edilizie -
IX^ - Relazioni Internazionali -
All'Ufficio Dirigenziale di Studio e Consulenza
Al Direttore del Centro di Spesa InfoSapienza
Al Medico Competente - C. Medicina Occupaz.
Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Al Resp. Ufficio Prevenzione e Protezione
Al Responsabile Uff. Amm. per la Sicurezza
Al Resp. Ufficio Stampa di Ateneo
Al Resp. Centro Servizio Sede Pontina C.S.S.P.

LORO S E D I

Oggetto: Rilevanti novità in materia di appalti.

Si segnalano le novità di maggior rilievo riguardanti gli appalti, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii.", entrato in vigore l' 8/06/2011, della Legge n. 106 del 12/07/2011 di conversione con modifiche del D.L. n. 70 del 13/05/2011 recante le "Prime disposizioni urgenti per l'economia", entrata in vigore il 13/07/2011 e la Legge



11/11/2011 n. 180 recante le “Norme per la libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, entrata in vigore il 15/11/2011.

Si rende noto, altresì, che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la determinazione n. 4 del 7/7/2011 “**Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136**”, ha sostituito le due precedenti determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010 e ha fornito nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie, come i casi di semplificazione del CIG.

COTTIMI FIDUCIARI

Aumento della soglia per affidamenti diretti per servizi e forniture

Art. 4 co. 2 lett. m-bis) Legge n. 106 del 12/07/2011

La soglia di importo, prevista dall’art. 125 co. 11 D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e ii. (di seguito “Codice dei contratti”), al di sotto del quale è possibile procedere ad un affidamento diretto, a cura del responsabile unico del procedimento, precedentemente fissata in € 20.000,00, è stata modificata in **€ 40.000,00 (IVA esclusa)**.

Il principio di automatismo contenuto nell’art. 35 del Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con D.R. 274/2009 del 25/05/2009, rende applicabile l’aumento della soglia in argomento, pur non essendo intervenuta la modifica del Regolamento stesso.

Il suddetto art. 35 prevede, infatti, che le disposizioni del Regolamento sono interamente applicabili sino all’entrata in vigore del Regolamento esecutivo ed attuativo del Codice dei Contratti, o di altra normativa del settore che dovesse sopravvenire, intendendo **automaticamente modificate** quelle disposizioni eventualmente contrastanti.

Obbligo di post-informazione

Art. 173, co. 2 D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti”

Relativamente ai cottimi fiduciari per **lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e fino ad Euro 200.000,00 (IVA esclusa)**, è stato introdotto l’obbligo per la stazione appaltante, di pubblicare, sul proprio sito, l’esito degli affidamenti, indicando l’oggetto, il nominativo dell’affidatario e l’importo del contratto.



Art. 331, co. 3 D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti"

Relativamente ai cottimi fiduciari per **servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e fino ad importi inferiori alla soglia comunitaria, attualmente fissata in € 193.000,00 (IVA esclusa)**, viene introdotto l'obbligo per la stazione appaltante, di pubblicare, sul proprio sito, l'esito degli affidamenti, indicando l'oggetto, il nominativo dell'affidatario e l'importo del contratto.

In realtà l'art. 331 co. 3 D.P.R. 207/2010 ss.mm. e ii., riguardante l'avviso di post - informazione, rinvia agli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 334, che disciplina lo svolgimento delle procedure in economia di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 fino ad importi inferiori ad Euro 193.000,00. E' evidente che il dettato normativo, contenente l'indicazione della soglia di Euro 20.000,00, non è stato adeguato alle modifiche apportate, dalla Legge 106/2011, all'art. 125 co. 11 Codice dei contratti, che ha aumentato la soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture fino ad importi inferiori ad Euro 40.000,00, per i quali, invece, non vige alcun obbligo di post - informazione. Purtroppo, sia il suddetto innalzamento della soglia, che la *ratio* sottesa all'art. 173 co.2 D.P.R. 207/2010 disciplinante la post - informazione per i cottimi di lavori per importi superiori ad Euro 40.000,00 inducono a ritenere applicabile, anche per i servizi e forniture, l'obbligo di post - informazione per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00, in luogo di Euro 20.000,00.

DURC

Dichiarazione sostitutiva fino ad Euro 20.000,00

Art. 4, co 14-bis Legge 106/11

L'art. 4, co 14-bis della Legge 106/11 prevede, esclusivamente per i **contratti di servizi e forniture fino ad Euro 20.000,00 (IVA esclusa)**, che le Imprese possano presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. p) del D.P.R. 445/00, avente ad oggetto la regolarità contributiva. In tal caso non è, pertanto, obbligatorio per la stazione appaltante procedere alla richiesta del DURC, ma occorrerà effettuare dei controlli periodici circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalle Imprese. E', dunque, opportuno, al fine di agevolare i controlli delle stazioni appaltanti, che le Imprese, nelle dichiarazioni sostitutive, indichino, tra l'altro, le posizioni previdenziali e assicurative. A fini esemplificativi si allega alla presente circolare un modello di dichiarazione sostitutiva (All.1).

Il riscontro negativo della dichiarazione sostitutiva non consente alla stazione appaltante di procedere al versamento delle somme agli istituti previdenziali creditori, poiché, presumibilmente, il pagamento, al momento del suddetto riscontro, è già stato



effettuato, ma impone di segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria, oltre che agli istituti previdenziali interessati, con conseguente vanificazione delle disposizioni degli artt. 4 e 6 DPR 207/2010, di seguito riportate.

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

Artt.4 e 6 D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti".

La Parte I, Titolo II del Regolamento, recante «tutela dei lavoratori e regolarità contributiva», all'art. 4 detta norme in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore o del subappaltatore. In particolare, il comma 2 stabilisce che in sede di acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (in ciascuna fase del ciclo dell'appalto, nelle ipotesi di cui all'art. 6, commi 3 e 4), in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'**inadempienza contributiva** relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, **il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.**

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, **in ogni caso (per lavori, servizi e forniture)** sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una **ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo (lavori) o della verifica di conformità (servizi e forniture), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In realtà la *ratio* della norma non è di immediata evidenza. Si procede, infatti al pagamento delle fatture, soltanto dopo aver accertato la regolarità del DURC. Non è, pertanto, chiara la funzione della ritenuta dello 0,50%.

La norma, inoltre, subordina lo svincolo delle ritenute all'avvenuta approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o della verifica di conformità. Poiché l'emissione del certificato di collaudo è prevista per lavori di importi superiori ad € 500.000,00, e l'emissione della verifica di conformità è prevista per i servizi e le forniture di importi pari o superiori alla soglia comunitaria, la norma in argomento sembrerebbe non essere obbligatoriamente applicabile quantomeno alle procedure in economia. Resta, comunque, ferma, per la stazione appaltante, la facoltà di procedere all'applicazione della ritenuta, anche nell'ambito delle acquisizioni in economia di cui sopra.



L'art. 6 del Regolamento, recante disposizioni in materia di **Documento unico di regolarità contributiva**, statuisce che, in caso di ottenimento del DURC dell'**affidatario** del contratto, **negativo per due volte consecutive**, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, per grave inadempimento contrattuale, la **risoluzione** del contratto ai sensi delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 136 del Codice dei contratti. Ove l'ottenimento del DURC, **negativo per due volte consecutive**, riguardi il **subappaltatore**, la stazione appaltante pronuncia la **decadenza** dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8 del Regolamento.

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE

Art. 5 D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti".

L'art. 5 del Regolamento prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore o del subappaltatore. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo del Codice dei contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante, può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti. Il responsabile del procedimento predispone quietanza dei pagamenti eseguiti dalla stazione appaltante, sottoscritta dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

SUBAPPALTO

Artt. 13 co. 2 e 15 Legge 180/2011.



L'art. 13 co.2 Legge 180/2011, al fine di favorire l'accesso sul mercato delle micro, piccole e medie imprese ha previsto, quale regola generale, la corresponsione diretta dei pagamenti, da parte della stazione appaltante, dei subappaltatori.

L'art.15 Legge 180/2011 ha esteso l'applicazione dell'art.118 co.3, secondo periodo, del Codice dei contratti, anche agli **esecutori in subcontratto di fornitura con posa in opera**, in cui le prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 15 sopracitato, qualora il pagamento in favore degli **esecutori in subcontratto di fornitura con posa in opera**, sia eseguito dall'affidatario e quest'ultimo non trasmetta copia delle fatture quietanzate, relativa ai pagamenti corrisposti dallo stesso agli esecutori, entro venti giorni dalla data del pagamento, la stazione appaltante procede alla sospensione del successivo pagamento in favore dell'affidatario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzioni e Compiti del Responsabile del procedimento

Art.8 D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti".

L'art. 8 co.6 ha previsto, per il responsabile del procedimento, in presenza di imprese qualificate per **lavori**, l'onere di redigere, secondo la scheda tipo definita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, una relazione dettagliata sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori. Tale relazione sarà inviata all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro 60 giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dallo stesso.

Ipotesi di divieto di cumulo delle funzioni di Responsabile del procedimento e di Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 300 D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti"

L'art. 300 del Regolamento vieta al responsabile del procedimento di svolgere le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- prestazioni di importo superiore ad Euro 500.000,00;
- prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.



VALIDAZIONE PROGETTI

Art. 55 D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti”

L’art. 55 co. 3 del Regolamento prevede che il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei **lavori** devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Artt. 266 co.4, 267 co. 9 D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” e art. 12 Legge 180/2011.

L’art. 266 co. 4 D.P.R. 207/2010 ss.mm.e ii prevede, quale unico criterio di valutazione delle offerte, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di cui all’art. 252 dello stesso D.P.R. 207/2010, il criterio **dell’offerta economicamente più vantaggiosa**. Pertanto, per i servizi in argomento non è utilizzabile, quale criterio di aggiudicazione delle offerte, il criterio del prezzo più basso.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 267 co. 9 D.P.R. 207/2010, è tenuta a pubblicare l’esito degli affidamenti dei servizi in argomento, di importo inferiore alla soglia comunitaria, attualmente fissata in Euro 193.000,00, sul proprio sito, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001 n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici.

L’art. 12 della Legge 180/2011, modificando l’art. 91 co. 1 del Codice dei contratti, nell’ottica di uno snellimento delle procedure per favorire la concorrenza, ha ampliato la possibilità di affidare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori e di collaudo, mediante la procedura negoziata, ex art. 57 co. 6 Codice dei contratti, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, sino ad importi inferiori alla soglia comunitaria, attualmente fissata in Euro 193.000,00.

Si segnala, per opportuna conoscenza, che la **Corte dei Conti**, con deliberazione della sez. regionale di controllo per la Basilicata 1/9/2011 n. 32/2011/PAR, ha **ritenuto** che gli incarichi inerenti ai **servizi di architettura e di ingegneria** di cui al Codice dei contratti, qualora siano di **importo superiore ad Euro 5.000,00** debbano essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



OFFERTE ANOMALE

Valutazione offerte anomale Lavori Servizi e Forniture – criterio aggiudicazione prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa

Artt. 121 e 284 D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti”

L’art. 121, comma 2 del Regolamento, per i **lavori**, e l’art. 284 per i **servizi e le forniture**, da aggiudicarsi sia con il criterio del prezzo più basso che con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnano al responsabile del procedimento la funzione di esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti, nell’ambito di una procedura di gara, a seguito di individuazione di offerte anomale ai sensi dell’art. 87, comma 1 del Codice dei contratti, con la possibilità di avvalersi degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Ai sensi dell’art. 121 co. 4 il responsabile del procedimento può avvalersi anche di una specifica commissione prevista dall’art. 88 co. 1-bis del Codice dei contratti.

PROCEDURE NEGOZiate LAVORI

Art. 122 co. 7 Codice dei contratti, modificato dall’art. 4 co.2 lett. l) Legge 106/2011

L’art. 122 comma 7 Codice dei contratti, come modificato dalla Legge 106/2011, ha ampliato le possibilità di ricorso alla procedura negoziata per lavori sino ad un importo complessivo inferiore ad Euro 1.000.000,00 IVA esclusa, con l’invito a dieci soggetti. Resta ferma la possibilità di procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di importo inferiore ad euro 500.000,00, IVA esclusa, con invito ad almeno cinque soggetti. Il subappalto o subcontratto è applicabile, per i lavori affidati ai sensi del comma citato, relativamente alla categoria prevalente, nel limite del 20% dell’importo della medesima categoria, anziché del 30%, come di regola.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere, oltre a tutti gli elementi elencati nell’Allegato IX A del Codice dei contratti, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), anche l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, come di seguito esplicitato.

Per contratti di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 l’avviso è pubblicato sul proprio sito, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- serie speciale- relativa a contratti pubblici e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001 n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. L’avviso dovrà essere, altresì, pubblicato, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su



almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione dei lavori.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento relativo a **contratti di importo inferiore ad Euro 500.000,00** è pubblicato sul proprio sito, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001 n. 20, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici nonché nell'Albo Pretorio del Comune di esecuzione dei lavori e nell'Albo della stazione appaltante.

PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE APPALTI LAVORI

Art. 123 co. 1 Codice dei contratti modificato dall'art. 4 co. 2 lett. m) Legge 106/2011.

La Legge 106/2011 ha ampliato la possibilità di ricorrere alle procedure ristrette semplificate per gli appalti, aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori, sino ad importi inferiori ad Euro **1.500.000,00**.

LAVORAZIONI PARTE A CORPO E PARTE A MISURA

Art. 43 D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti"

L'art. 43 co. 9 del Regolamento statuisce che, per i **lavori** il cui corrispettivo è valutato parte a corpo e parte a misura, le lavorazioni a misura devono essere indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva, con puntuale motivazione di carattere tecnico, con l'indicazione dell'importo sommario delle stesse e con la relativa incidenza sul valore complessivo posto a base d'asta.

CAUZIONE DEFINITIVA

Cauzione definitiva lavori

Art. 123 D.P.R. n. 207/10 e ss. mm. e ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti"

Ai sensi dell'art. 123 co.4 del Regolamento, qualora l'appaltatore non provveda a reintegrare la cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo ancora da pagare all'appaltatore stesso.



REQUISITI SOGGETTIVI

Requisiti soggettivi per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti

Art.38 Codice dei contratti modificato dall'art. 4 co. 2 lett.b) Legge 106/2011

La Legge 12/7/2011 n. 106 ha apportato modifiche all'art. 38 del Codice dei Contratti, riguardante i requisiti generali. Si riportano di seguito le principali novità.

La preclusione alla partecipazione alle gare contemplata alla lett. b), derivante dall'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 Legge n. 1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative di cui all'art.10 della Legge n. 575 del 31/05/1965, deve intendersi estesa anche al socio unico persona **fisica** o al **socio di maggioranza** in caso di società con meno di quattro soci nelle società di capitali.

Tale estensione è stata introdotta anche per le ipotesi di cui alle successive lett. c) ed m-ter) del medesimo articolo.

La Legge 106/2011 ha sancito, altresì, con riferimento alle ipotesi di cui alla lett.c) del medesimo art. 38 (preclusione alla partecipazione derivante dalla pronuncia di particolari sentenze di condanna) la **irrilevanza dei reati**, per i quali sia intervenuta la **depenalizzazione o la revoca della condanna**. Inoltre, è stato precisato che l'esclusione ed il divieto di partecipazione alle medesime procedure operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di rappresentanti e direttori tecnici **nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata **completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata**.

Il comma 2 dell'art. 38, nella nuova formulazione, prevede che il concorrente dichiari, in sede di partecipazione alle gare, **tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione**. E' stato chiarito, altresì, che non devono essere dichiarate le condanne quando il reato sia stato depenalizzato, ovvero condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, le condanne revocate, o quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna.

PROCEDURE DI GARA

Bando di gara

Art.64 co. 4 bis Codice dei contratti, introdotto dall'art.4 co. 2 lett. h) Legge 106/2011

Per la predisposizione dei bandi di gara, le stazioni appaltanti utilizzeranno dei **modelli (bandi – tipo)** che saranno approvati dall'Autorità per la Vigilanza, previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'art. 46 co. 1 – bis del Codice



dei Contratti. Nella delibera o provvedimento a contrarre occorrerà motivare le eventuali deroghe operate ai bandi-tipo.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha avviato una consultazione degli operatori del settore e delle amministrazioni pubbliche, finalizzate all'adozione dei bandi – tipo.

Tassatività cause di esclusione dalle procedure di affidamento

Art. 46 co.1-bis Codice dei contratti introdotto dall'art. 4 co. 2 lett.d) Legge 106/2011

La Legge 106/2011 ha introdotto il comma 1-bis all'art. 46 del Codice dei Contratti. Tale comma prevede che l'esclusione dalla procedura di gara possa essere disposta solo in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal Codice o dal Regolamento o dalla normativa vigente, nonché in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; oppure nell'ipotesi in cui il plico contenente la domanda di partecipazione o l'offerta pervenga non integro o chiuso in modo irregolare.

Si riporta di seguito un elenco meramente esemplificativo delle principali ipotesi di esclusione ammissibili:

- 1) incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
- 2) incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
- 3) plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro, ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 4) violazione dei termini per la presentazione dell'offerta;
- 5) partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- 6) soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del Codice dei contratti;
- 7) concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- 8) violazione delle norme sull'avvalimento;
- 9) violazione sul subappalto;
- 10) mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti nel caso in cui l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari;
- 11) mancata produzione della garanzia provvisoria;
- 12) offerta non corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario;



- 13) mancata effettuazione del sopralluogo, quando obbligatorio;
- 14) mancato versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si segnala che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emanato un documento di consultazione "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro" atto a fornire alcune indicazioni interpretative in merito.

Inserimento nella Banca dati nazionale contratti della certificazione attestante capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi e forniture

Art.42 co. 3-bis Codice dei contratti introdotto dall'art. 4 co.2 lett. c-bis) Legge 106/2011

La Legge 106/2011 ha introdotto, all'art. 42 Codice dei contratti, il comma 3-bis che prevede, a carico delle stazioni appaltanti, l'inserimento, a cura del responsabile unico del procedimento, della certificazione, attestante le prestazioni rese dai fornitori e prestatori di servizi, nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione stessa. L'inadempimento comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie nelle misure stabilite dall'art. 6 co. 11 del Codice dei contratti.

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Penali – Premio di accelerazione - Avvio dell'esecuzione del contratto - Verifica di conformità in corso di esecuzione

Artt. 298-303-317 DPR 207/2010

Il Regolamento ha introdotto un'analitica disciplina dell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, in analogia a quella dei lavori. Si segnalano in particolare gli articoli relativi alle penali e al premio di accelerazione (art. 298), all'avvio dell'esecuzione del contratto (art. 303), alla verifica di conformità in corso di esecuzione (art 317).

CONTENZIOSO

Responsabilità per lite temeraria

Art. 246 bis Codice dei contratti introdotto dall'art. 4 co. 2 lett. ii) Legge 106/2011

La Legge 106/2001 ha introdotto nel Codice dei contratti l'articolo 246-bis, rubricato "Responsabilità per lite temeraria", che così sancisce: "Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2



luglio 2010, 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010".

Pertanto, se il ricorso è ritenuto "temerario" dal Giudice, l'impresa soccombente può essere condannata a pagare, non solo le spese processuali in favore della controparte, ma anche una sanzione pecuniaria in favore dell'Erario.

La norma introdotta vuole costituire un deterrente, ancora forse poco incisivo, all'aumento del numero dei ricorsi, verificatosi soprattutto dopo l'applicazione della cd. Direttiva "ricorsi".

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegato:

- 1) Modello dichiarazione sostitutiva

MODELLO DURC – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 ART. 46

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ (Prov. di _____) il _____
residente a _____ Via _____
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità di:

- legale rappresentante della società _____
- titolare della ditta individuale _____

D I C H I A R A

di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 D.L. n. 210/02 convertito in legge n. 266/02) e comunica i seguenti dati:

I – IMPRESA

- 1) Codice Fiscale* _____ E-mail _____
- 2) Denominazione/ragione sociale* _____
- 3) Sede legale* cap. _____ Comune _____ Via/Piazza _____ n. _____
- 4) Sede operativa* cap. _____ Comune _____ Via/Piazza _____ n. _____
- 5) Indirizzo attività ⁽¹⁾ cap. _____ Comune _____ Via/Piazza _____ n. _____
- 6) Recapito corrispondenza* _____ Sede legale _____ Sede operativa _____
- 7) Tipo impresa* _____ Impresa _____ Lavoratore autonomo _____
- 8) C.C.N.L. applicato* _____ Edile Industria _____ Edile P.M.I. _____ Edile Cooperazione _____
_____ Edile Artigiano _____ Altro non edile (specificare) _____
Durata del servizio ⁽²⁾ Dal ____/____/____ al ____/____/____
Dimensione Aziendale n. dipendenti _____
- 9) Importo appalto (IVA inclusa) Euro* _____ Totale addetti al servizio (2) _____
- 10) Per lavori: Incidenza percentuale mano d'opera _____
Data inizio lavori _____ - _____

II – ENTI PREVIDENZIALI

- 1) INAIL – codice ditta* _____ Posizioni assicurative territoriali _____
- 2) INPS – matricola azienda* _____ sede competente* _____
- 3) INPS – posiz. contrib. indiv. titolare/soci impr. artigiane* _____ sede comp.* _____
- 4) CASSA EDILE – codice impresa* _____ codice cassa* _____

(*) campi obbligatori

(1) campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti

(2) campo obbligatorio solo per appalto di servizi

Luogo e data _____

Firma del Dichiarante _____

N.B. Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle dichiarazioni.